

# **FATTURA ELETTRONICA B2B e PA**

Formazione 4.0 –

## • ~~FATTURA ELETTRONICA B2B e B2G~~ QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- **Direttiva 2001/115/CE: riconoscimento normativo della fattura elettronica**
  - **Direttiva 2010/45/CE: "liberalizzazione" della fattura elettronica**
  - **Decreto interministeriale del 3/4/2013 n. 55: fattura elettronica PA**
  - **Decreto legislativo 127/2015: comunicazione opzionale dati fatture e fattura B2B**
  - **Decreto legge 193/2016: comunicazione obbligatoria dati fatture**
  - **DDL 2960/2017 (legge di bilancio del 2018): fattura elettronica B2B**
- 
- **CONSERVAZIONE DIGITALE «A NORMA»**
  - **Codice della Pubblica Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005)**
  - **DPCM 3 dicembre 2013: regole tecniche sulla conservazione**
  - **DPCM 14 novembre 2014: regole tecniche documento informatico**
  - **DMEF 17 giugno 2014: norme sulla conservazione documenti fiscali**
  - **Linee guida AGID Novembre 2015**

# LE DIVERSE FATTURE ELETTRONICHE

## **1. Fattura trasmessa elettronicamente,**

- **Utilizzo di canali elettronici per l' "emissione" della fattura (es. upload su sito web, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata)**

## **2. Fattura elettronica «lato emittente»**

- **Utilizzo di canali elettronici o cartacei per l' "emissione" della fattura (es. upload su sito web, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata, postalizzazione tradizionale) + conservazione digitale "a norma" della copia mittente**

## **3. La fattura elettronica come flusso strutturato di dati**

- **Utilizzo di formati elaborabili (es. xml, EDI, ecc.) per l'automatizzata acquisizione dei dati nei sistemi informativi**

# LA FATTURA ELETTRONICA

(direttiva 2010/45/UE)

## NOZIONE DI FATTURA ELETTRONICA

**Per "fattura elettronica" s'intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla direttiva 2006/112/CE "emessa e ricevuta in formato elettronico"**

**Solo per fare qualche esempio, in virtù di questa definizione sono fatture elettroniche:**

- **quelle trasmesse tramite posta elettronica ordinaria o certificata;**
- **quelle caricate su un sito web;**

**Non sono fatture elettroniche:**

- **quelle spedite per posta con conservazione digitale della copia mittente;**

# LA FATTURA ELETTRONICA

## AUTENTICITA', INTEGRITA' e LEGGIBILITA'

**Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario (prima del 2013 richiesto un accordo tra fornitore e cliente)**

- **Circolare 18/E/2014**
- **Il DESTINATARIO della fattura elettronica può decidere o meno di "accettare" tale processo.**
- **In particolare, qualora non lo accetti ai fini fiscali, potrà materializzare il documento (...) invece di stabilizzarne la prova informatica attraverso un processo di conservazione elettronica. Pertanto, la stampa e la conservazione analogica del documento ricevuto elettronicamente rappresentano un comportamento concludente per esprimere l'intenzione del destinatario di non accettare la fattura come "elettronica" (...)**
- **(...) laddove l'EMITTENTE trasmetta o metta a disposizione del ricevente una fattura elettronica, anche se quest'ultimo non accetti tale processo, la fattura rimarrà elettronica in capo al primo, con conseguente obbligo di conservazione elettronica.**

# EMISSIONE DELLA FATTURA B2B


## MOMENTO "EMISSIONE" FATTURE B2B

**La fattura, cartacea o elettronica, si ha per "emessa" all'atto della sua:**

- **consegna,**
  - **spedizione,**
  - **trasmissione**
  - **o messa a disposizione del cessionario o committente;**
- **Perché si possa considerare fiscalmente EMESSA la fattura deve USCIRE dalla sfera aziendale: non è emessa una fattura contabilizzata ma non consegnata, spedita o trasmessa**

**Es. fatture caricate su sito con invio di messaggio via e-mail**

# LA FATTURA ELETTRONICA O ANALOGICA : modalità emissione



**"Per quanto concerne la data di emissione della fattura si ricorda ... che non assume rilievo il momento della compilazione della fattura ove a questa non segua la consegna o la spedizione alla controparte. Peraltro, dovendo necessariamente la data di emissione essere indicata nel documento, soprattutto ai fini dell'esatta imputazione al periodo di riferimento, si precisa che, per data di emissione deve intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o con quella di spedizione".(Circolare n. 134 del 5 agosto 1994)**

# LE FATTURE ANALOGICHE SPEDITE PER POSTA

(articolo 21 del DPR 26 Ottobre 19672, n.633)

**La fattura  
riporta la  
data del 30  
giugno**

**L'operatore  
inizia la  
compilazione  
delle fatture  
nell'ERP  
aziendale**

**L'operatore ha  
terminato la  
compilazione delle  
fatture nell'ERP  
aziendale dopo  
averle verificate e  
controllate**

**Le fatture sono stampate,  
imbustate e spedite, oppure  
viene inviato lo spool di  
stampa agli operatori  
specializzati per la  
postalizzazione**



**La data di emissione della fattura è il 30 giugno**

**L'ERP aziendale nel momento della compilazione della fattura, collega alla data della fattura, che nel**

**nostro caso è anche la data di emissione,**


**-sia il termine quindicinale di registrazione IVA (art. 23, comma 1, del DPR 633/72)**

**-sia la data da riportare sul registro delle fatture (art. 23, comma 2, del DPR 633/72).**



# LE FATTURE “ELETTRONICHE” SPEDITE PER POSTA

(articolo 21 del DPR 26 Ottobre 1972,n.633)



**La data di emissione della fattura è il 30 giugno**

**L'ERP aziendale nel momento della compilazione della fattura, collega alla data della fattura, che nel nostro caso è anche la data di emissione,**

- sia il termine quindicinale di registrazione IVA (art. 23, comma 1, del DPR 633/72)
- sia la data da riportare sul registro delle fatture (art. 23, comma 1, del DPR 633/72).

# REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA

## REQUISITI DI AUTENTICITA' E INTEGRITA'

**Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.**

**Autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite:**

- ✓ mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile,**
- ✓ ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente,**
- ✓ o mediante sistemi EDI\* di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.**


# LA FATTURA EMESSA DA TERZI

## SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI EMISSIONE DELLA FATTURA




# LA FATTURA EMESSA DA TERZI

**Fattura  
"compilata  
da terzi"**



**È il caso in cui l'emittente invia al terzo un file i cui dati sono già stati aggregati: in questo caso, se si tratta di fatture elettroniche riferimento e firma devono essere apposti dal soggetto che cede il bene o presta il servizio e che delega la semplice trasmissione o postalizzazione della fattura**

**Fattura  
"emessa da  
terzi"**



**Se, invece, è inviato un flusso di dati da aggregare il soggetto "emittente" che deve firmare e apporre il riferimento temporale è il cliente o il terzo**

**classificazione introdotta con la circolare 45/E/2005 e ribadita con la circolare 18/E/2014**

# CONSERVAZIONE DELLA FATTURA

(decreto di recepimento direttiva 2010/45/CE – art. 39 del DPR 633/72)

## **MODALITA' CONSERVAZIONE FATTURE**

- 1. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**
- 2. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.**

# Conservazione fatture inviate tramite SdI

(art. 21 del DL 31/5/2010 n. 78 sostituito dal DL 22.10.2016 n. 193)

## **ESONERO OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE**

**Per le operazioni oggetto degli obblighi di trasmissione gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del DMEF 17/6/2014 si intendono soddisfatti:**

➤ **per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio PA e memorizzati dall'Agenzia delle entrate.**

**N.B. Necessità di attendere un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate !!!**

# FATTURA ELETTRONICA B2B –SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Docente

# La fattura elettronica tra privati SdI

(art. 1, comma 1, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

## SERVIZIO GRATUITO DI FATTURA ELETTRONICA


**A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.**

**Per specifiche categorie di soggetti sarà messo a disposizione il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall'articolo 4, comma 2, del DMEF 3 aprile 2013, n. 55\***

**(\*) L'Agenzia per l'Italia digitale (...) mette a disposizione delle piccole e medie imprese, in via non onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» per la fatturazione elettronica.**



# L'applicazione ADE fattura B2B: fase I - generazione FE



**Generazione** InfoAssistenza

Genera una nuova fattura o importa una fattura già compilata

**Genera una nuova fattura**

Seleziona il tipo di fattura

- Fattura ordinaria ?
- Fattura semplificata ?
- Fattura PA ?

**Riprendi l'ultima fattura**

Crea una nuova fattura a partire dall'ultima che hai compilato o completa una fattura parzialmente generata


→ Vai all'ultima fattura

**Importa una fattura da file XML**

Importa una fattura, anche se compilata parzialmente, in formato XML.

Nessun file selezionato.

# L'applicazione ADE fattura B2B: fase II – trasmissione FE



## TRASMISSIONE FATTURA

La trasmissione della fattura elettronica consente l'invio via web della fattura nei tre formati previsti caricando il file dal computer dell'utente.

La funzionalità consente il caricamento di file singoli o di un archivio zip di fatture. La dimensione massima del file caricato non deve superare i 5 Mb. In caso di file archivio, esso deve contenere al massimo 10 file fattura.

# L'applicazione ADE fattura B2B: fase III – conservazione FE


## SERVIZI DI CONSERVAZIONE

•**CONSERVAZIONE** di fatture singole o di fatture contenute in file archivio nel sistema di conservazione gratuito dell'Agenzia delle Entrate

•**Richiesta di ESIBIZIONE** di fatture conservate nel sistema di conservazione dell'Agenzia delle Entrate anche se l'accordo di servizio è stato revocato

•**VISUALIZZAZIONE** degli esiti delle proprie richieste e **REPERIMENTO** della messaggistica di ritorno del sistema di conservazione dell'Agenzia delle Entrate anche se l'accordo di servizio è stato revocato

•**DOWNLOAD** dei "Pacchetti di distribuzione" contenenti le fatture per le quali si è chiesta l'esibizione, a valle di motivazione specifica, al sistema di conservazione dell'Agenzia delle Entrate anche se l'accordo di servizio è stato revocato



# La fattura elettronica tra privati - Sdi

(art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

## **SCAMBIO OBBLIGATORIO DI FE TRAMITE SdI**

**A decorrere dal 1° gennaio 2017:**

- il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti IVA il Sistema di Interscambio, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato Xml/PA**
- l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni acquisite\*, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato.**

**(\*) La modalità di messa a disposizione di queste informazioni saranno definite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**

## comunicazione dati fatture vs fatture tramite SdI

**SI POSSONO NON INSERIRE NELLA "COMUNICAZIONE DATI FATTURE" (CD SPESOMETRO) LE FATTURE ELETTRONICHE IN XML INVIATE TRAMITE IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO ALLA PA O, CASO PIU' RARO, AI PRIVATI**

### **Chiarimenti circolare Ade 1/E/2017**

- Se non tutte le fatture transitano dallo SDI il contribuente può trasmettere i dati delle altre fatture o di tutte le fatture con l'apposito canale previsto per la comunicazione opzionale**
- Anche i contribuenti che non hanno esercitato l'opzione ex d.lgs. n. 127/15 possono utilizzare il Sistema di Interscambio per emettere o ricevere fatture elettroniche**

# La fattura elettronica tra privati - Sdi

(art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

## **EMISSIONE OBBLIGATORIA di FE TRAMITE SdI**

**A decorrere dal 1° gennaio 2019:**

**-Diventa obbligatorio scambiarsi fatture elettroniche tra soggetti residenti e stabiliti attraverso il Sistema di Interscambio**

**-Il formato da utilizzare sarà il formato XML/PA o altri formati standard UE da definirsi con un apposito decreto**

**-Sono esonerati da quest'obbligo i minimi o i forfetari**



# La fattura elettronica tra privati - Sdi

(art. 1, comma 3 bis, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

## **EMISSIONE OBBLIGATORIA di FE TRAMITE SdI**

**A decorrere dal 1° gennaio 2019:**

**Bisogna inviare la comunicazione dei dati delle fatture attive e passive relative a rapporti con soggetti non residenti entro il 5 del mese successivo, con le seguenti eccezioni :**

- Operazioni documentate con bolletta doganale**
- Fatture che passano tramite il sistema di interscambio**



# La fattura elettronica tra privati - Sdi

(art. 1, comma 6, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

## **EMISSIONE OBBLIGATORIA di FE TRAMITE SdI**

**A decorrere dal 1° gennaio 2019:**

**-In caso di emissione di fatture con modalità diverse, la fattura si considera non emessa con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 Dlgs 471/97 (solitamente dal 90% al 180%)**

**- Nel caso di omessa o inesatta trasmissione dati fatture si applicano le sanzioni previste dall'art. 11, comma 2 quater, del Dlgs 471/97**





# La fattura elettronica tra privati - Sdi

(art. 1, comma 6, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

## **EMISSIONE OBBLIGATORIA di FE TRAMITE SdI**

**A decorrere dal 1° luglio 2018 (termine prorogato al 01 gennaio 2019):**

**·Obbligo di memorizzazione e trasmissione dati dei corrispettivi tramite Sdi per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori**

**Esempi: distributori di carburanti**



# La fattura elettronica tra privati - Sdi

(art. 1, comma 6, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

## **EMISSIONE OBBLIGATORIA di FE TRAMITE SdI**

**A decorrere dal 1° luglio 2019:**

**Riduzione di due anni del termine di decadenza degli accertamenti a condizione che:**

- Sia garantita la tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro**
- in caso di contemporanea presenza di corrispettivi sia garantita anche la trasmissione facoltativa dei corrispettivi (tramite opzione)**



# TRASMISSIONE OPZIONALE DATI FATTURE

Docente Antonio Ferreri



# Trasmissione opzionale dei dati delle fatture

(art. 1, commi 3 e 4 , del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

## TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE

**Con riferimento alle operazioni effettuate dal 1/1/2017, i soggetti IVA possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, comprese quelle inviate alla PA tramite SdI**



**Provvedimento ADE del 28.10.2016 n. 182070 ha definito:**

- I dati da trasmettere (cfr. allegato specifiche tecniche)**
- Le modalità di esercizio dell'opzione**
- I termini: entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo al trimestre**



# Trasmissione opzionale dei dati delle fatture (art 1 commi 3 e 4 del Decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127)

6/2/2017

Agenzia delle Entrate - Documentazione - Provvedimento del 28/10/2016 - pubblicato il 28/10/2016



## **Provvedimento del 28/10/2016 - pubblicato il 28/10/2016**

---

**Oggetto:** Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l'esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127

 Provvedimento - pdf

- Allegato - Modalità di consultazione dei dati - pdf
- Allegato - Modalità di trasmissione dati fattura (aggiornato al 13 gennaio 2016) - pdf
- Allegato - Specifiche tecniche dati fattura - pdf
- Allegato -XML-FE-semplificata - xls
- DatiFattura\_v1.0.xsd - aggiornato all'11 gennaio 2016. (Motivi dell'aggiornamento - pdf)
- Rappr.Tab-XMLdati-fattura\_.xls



# Trasmissione opzionale dei dati delle fatture (art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

## TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE

**L'opzione per la trasmissione telematica dei dati dura cinque anni:**

- $\alpha$ : all'inizio dell'anno solare in cui è esercitata
- $\omega$ : fino alla fine del quarto anno solare successivo

**se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.**

**Si applica la sanzione di cui all'art. 11 del Dlgs 471/97 (da 250 euro a 2.000 euro\*), in caso di:**

- omissione della trasmissione dei dati
- o di trasmissione di dati incompleti o inesatti,




Trasmissione opzionale dati fatture: incentivi  
(art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

## INCENTIVI: MODELLI INTRASTAT

**Per chi aderisce al sistema di trasmissione elettronica di dati e corrispettivi viene meno l'obbligo di presentare:**

- **Modelli intrastat per acquisti intracomunitari di beni e servizi (art. 50, comma 6, DL 331/93)**

The form is titled 'ELENCO RIEPILOGATIVO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI' and is identified as 'Mod. INTRA-2'. It features the logo of the 'AGENZIA DELLE DOGANE' (European Union flag and a star). The form includes a table for 'PERIODICITA' ELENCO' with columns for 'PERIODO DI RIFERIMENTO' and 'NUMERO DI RIFERIMENTO'. The table has two rows: one for 'Mese' (with a dropdown for '20') and one for 'Trimestre' (with a dropdown for '20'). Below the table, there are checkboxes for 'SOLLO 1° MESE DEL TRIMESTRE', '1° E 2° MESE DEL TRIMESTRE', and 'TRIMESTRE COMPLETO'.

PERIODICITA' ELENCO		NUMERO DI RIFERIMENTO
PERIODO DI RIFERIMENTO	Mese <input type="text" value="20"/>	<input type="text"/>
	Trimestre <input type="text" value="20"/>	

LE INFORMAZIONI DELLE SEZIONI 1, 2, 3 SONO DA RIFERIRE A (Barra in corso):  
 SOLO 1° MESE DEL TRIMESTRE  1° E 2° MESE DEL TRIMESTRE  TRIMESTRE COMPLETO

**PREVISTA COMUNQUE UNA REVISIONE DEGLI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE**



# Trasmissione opzionale dati fatture: incentivi (art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

## INCENTIVI: RIMBORSI IVA PRIORITARI

**Per chi aderisce al sistema di trasmissione elettronica di dati e corrispettivi i rimborsi IVA sono eseguiti:**

- **in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale**
- **anche in assenza dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del DPR 633/72**

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) e da trasferire (*)
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)
Importo di cui si richiede il rimborso	
di cui da liquidare mediante procedura semplificata	
Causale del rimborso	3 <input type="checkbox"/>
Contribuenti Subappaltatori	3 <input type="checkbox"/>

TABELLA DELLE CAUSALI DI RIMBORSO

1	Cessazione dell'attività	
2	Art. 30, c. 3, lett. a)	- Aliquota media
3	Art. 30, c. 3, lett. b)	- Effettuazione operazioni non imponibili
4	Art. 30, c. 3, lett. c)	- Beni ammortizzabili nonché studi e ricerche
5	Art. 30, c. 3, lett. d)	- Prevalenza di operazioni non soggette all'imposta
6	Art. 30, c. 3, lett. e)	- Condizione art. 17, 3° comma
7	Art. 34, comma 9	- Esportazioni e altre operazioni non imponibili





# Trasmissione opzionale dati fatture: incentivi

(art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

## **INCENTIVI: ABBREVIAZIONE TERMINI PER CONTROLLI**

**Il termine di decadenza per gli accertamenti è ridotto di due anni**

**La riduzione si applica ex DMEF 4/8/2016 solo:**

- per coloro che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti > 30 euro (es. bonifici bancari o postali, carte di credito, bancomat, assegno non trasferibili);**
- per i redditi di impresa e lavoro autonomo;**

	<b>TERMINI ORDINARI</b>	<b>TERMINI RIDOTTI</b>
<b>Dichiarazione trasmessa (fino all'anno 2015)</b>	<b>5 anni</b>	<b>3 anni</b>
<b>Dichiarazione trasmessa (dall'anno 2016)</b>	<b>6 anni</b>	<b>4 anni</b>



# Trasmissione telematica dei corrispettivi

(art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

## TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

**A decorrere dal 1/1/2017, i soggetti che sono esonerati dall'obbligo di emettere fattura (commercianti al minuto e soggetti assimilati) possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate**



**L'opzione per la trasmissione telematica dei dati dura cinque anni e deve essere esercitata entro il 31/12 dell'anno precedente**



# Trasmissione telematica dei corrispettivi

(art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

**La trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce l'obbligo di emissione di ricevuta o scontrino fiscale e della registrazione fiscale dei corrispettivi (ex art. 24 DPR 633/72)**

## **RESTANO PERO'**

- 1. l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente**
- 2. l'obbligo di emettere apposito documento commerciale che deve contenere i seguenti dati minimi (DMEF 7/12/2016):**
  - a) data e ora di emissione;**
  - b) numero progressivo;**
  - c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;**
  - d) numero di partita IVA dell'emittente;**
  - e) ubicazione dell'esercizio;**
  - f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;**
  - g) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.**



# Trasmissione telematica dei corrispettivi

(art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

**Il documento commerciale può anche avere una valenza ai fini fiscali per:**

- **la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;**
- **la deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;**
- **l'emissione della fattura differita (ex art. 21, c. 4, lett. a) del DPR 633/72).**

➤ **Al fine di esplicitare tali effetti fiscali il documento commerciale contiene, oltre alle altre indicazioni presenti nel decreto, anche**

- **IL CODICE FISCALE o**
- **il numero di PARTITA IVA dell'acquirente.**

➤ **L'emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.**



# FATTURA ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Docente Antonio Ferreri



# Fatturazione elettronica in ambito UE



[http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-invoicing/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-invoicing/index_en.htm)

- **Piena diffusione entro il 2020, con risparmi per 240 miliardi di euro per imprese e PA.**
- **Diversa la situazione sul fronte delle imprese dove la Ue ha chiesto agli Stati membri di varare un forum locale sull'argomento che fa parte del Multistakeholder forum on e-Invoicing.**

**Quattro le priorità fondamentali:**

- 1.garantire alla fatturazione elettronica un quadro giuridico coerente,**
- 2.ottenere un'adozione massiva con la partecipazione delle piccole e medie imprese,**
- 3.promuovere la più ampia diffusione tra partner commerciali che emettono FE**
- 4.promuovere uno standard comune di fatturazione > interoperabilità "semantica" tra i formati esistenti.**



# Fatturazione elettronica alla P.A.

(Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)

**Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.**

## **STRUTTURA**

➤ **Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55**

**Allegato A - formato della fattura elettronica**

**Allegato B - regole tecniche**

**Allegato C - linee guida**

**Allegato D - codici ufficio**

**Allegato E - servizi di supporto di natura informatica**



[www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



# Fatturazione elettronica alla P.A.

(Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)

## FORMATO E TRACCIATO

**La fattura elettronica alla PA è documento informatico in formato «strutturato» Xml, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale.**

**•B2B** nei rapporti tra privati la fattura elettronica può anche consistere in un allegato Pdf a una e-mail trasmessa,

**•B2G** la fattura emessa nei confronti della PA deve avere un formato strutturato in Xml.

**La sintassi e caratteristiche informatiche sono disponibili sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)**





# Fattura PA - esempio Xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<p:FatturaElettronica xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:p="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/fatturapa/v1.0"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" versione="1.0">
  - <FatturaElettronicaHeader>
    - <DatiTrasmissione>
      - <IdTrasmittente>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>01234567890</IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>SDI10</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>AAAAAA</CodiceDestinatario>
      + <ContattiTrasmittente>
    </DatiTrasmissione>
    - <CedentePrestatore>
      - <DatiAnagrafici>
        - <IdFiscaleIVA>
          <IdPaese>IT</IdPaese>
          <IdCodice>01234567890</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
        + <Anagrafica>
          <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
        </Anagrafica>
      </DatiAnagrafici>
```



# Fattura PA: contenuto

Oltre alle informazioni di carattere fiscale (art. 21 Dpr 633/72), il DM 55/2013 prevede:

**1. informazioni INDISPENSABILI ai fini di una corretta trasmissione della fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio:**

- **Trasmittente: identificativo, progressivo invio e formato trasmissione;**
- **Destinatario: ufficio centrale o periferico al quale è destinata la fattura;**

**2. informazioni UTILI per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l'integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento**

- **ordine acquisto,**
- **contratto,**
- **ricezione beni e servizi,**
- **fatture collegate**
- **cassa previdenziale**

**3. eventuali ULTERIORI informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero specifiche dell'emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni ceduti/prestati (cfr .... - > allegati)**



# Sistema di Interscambio: SdI

## COMPITI

1. emissione delle FE, su richiesta
2. trasmissione delle fatture allo SdI
3. conservazione digitale, su richiesta

## COMPITI

1. Ricezione delle fatture per le PA
2. conservazione digitale, su richiesta



*Flusso informativo per il monitoraggio di finanza pubblica*



# Fatturazione elettronica alla P.A.

(Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)

- 1. Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche**
- 2. Ne curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA),**
  - <http://www.indicepa.gov.it/>

L'art. 6, comma 5 del DM 55/2013 stabilisce che *«Il termine entro il quale ciascuna pubblica amministrazione deve completare il caricamento in IPA dell'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche precede di tre mesi la data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica».*



**iPA** *indice* delle  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

*indicePA.gov.it*   
sito ufficiale previsto dal D.Lgs. 7.3.2005, n.82, art. 57bis G.U. 112 del 16.05.2005




# Codici IPA – esempi ricerca

(Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)



## PER ALFABETO



## PER CATEGORIA

**Denominazione Ente:**  
**Codice Univoco ufficio:**  
**Nome dell'ufficio:**  
**Cod. fisc. del servizio di F.E.:**  
**Ultima data validaz. del c.f.:**  
**Regione dell'ufficio:**  
**Provincia dell'ufficio:**  
**Comune dell'ufficio:**  
**Indirizzo dell'ufficio:**  
**Cap dell'ufficio:**

## PER AREA GEOGRAFICA

**A.S.L. DI MILANO**  
**UFR87R**  
**Uff\_eFatturaPA**  
**12319130154**  
**14/02/2013**  
**Lombardia**  
**MI**  
**Milano**  
**C.so Italia, 19**  
**20122**

























## PER C.F.



# Codici IPA – informazioni disponibili

(decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)

Homepage > Risultati Ricerca

Tipo	Descrizione	Informazioni disponibili
 <i>Agenzia del Demanio</i>		      
 <i>Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</i>		      
 <i>Agenzia delle Entrate</i>		      


## TIPOLOGIA INFORMAZIONI

 Presenza indirizzo di posta elettronica	 Elenco degli uffici dipendenti
 Presenza indirizzo di posta elettronica certificata o CEC-PAC	 Elenco delle A.O.O. (Uffici di Protocollo)
 Elenco e-mail PEC di riferimento all'Ente	 Servizi offerti
 Informazioni generali dell'Ente	 Servizi di Fatturazione Elettronica



# SPLIT PAYMENT vs FATTURA PA

## **FATTURE ELETTRONICHE vs «SPLIT PAYMENT» - PRIMA DL 50/2017**



# SPLIT PAYMENT vs FATTURA PA

**FATTURE ELETTRONICHE vs «SPLIT PAYMENT» - DOPO DL 50/2017**

**SPLIT PAYMENT** -> tutte le PA, e le  
società controllate e quotate FTSE MIB

**FATTURE ELETTRONICHE** ->  
soggetti inseriti in [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)





# Fattura elettronica vs PA: codici CIG e CUP

**Articolo 25 del decreto legge 66 del 24 aprile 2014:**

**al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse PA riportano:**

**1. Il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;**

**2. Il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16/1/2003, n. 3;**

**➤ Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP**



# Fattura P.A. > predisposizione

## **Predisporre la FatturaPA**

---

Ogni fattura, o lotto di fatture, costituisce, per il Sistema di Interscambio, un file predisposto secondo il formato della FatturaPA. Il singolo file, oppure più file singoli, possono essere racchiusi in un file compresso, in formato zip, cioè in un file archivio.

Dopo aver preparato il file, esso **deve** essere “nominato” in maniera opportuna affinché possa essere accettato dal Sistema di Interscambio.

- Nel caso di file FatturaPA deve essere rispettata la seguente nomenclatura:

Codice paese	Identificativo Univoco	Trattino	Progressivo univoco	estensione
IT	Codice fiscale	–		.xml.p7m .xml

Esempio: IT03036000127\_00001.xml



# Fattura P.A. > firma

## Firmare la FatturaPA

---

Ogni file FatturaPA trasmesso al Sistema di Interscambio deve essere firmato **dal soggetto che emette la fattura** tramite un certificato di firma qualificata.


- il Sistema di Interscambio ammette i seguenti formati di firma:
  - **CAdES-BES** (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa in materia a partire dal 1 settembre 2010,
  - **XAdES-BES** (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa in materia a partire dal 1 settembre 2010. L'unica modalità accettata per questo tipo di firma è quella "enveloped". Inoltre la firma XAdES deve presentare gli element Reference con URI="" oppure con URI="#iddoc" dove *iddoc* indica l'identificativo del documento da firmare: non è possibile quindi omettere l'attributo URI all'interno degli elementi Reference.

In base al formato di firma adottato, l'estensione del file assume il valore ".xml.p7m" (per la firma CAdES-BES) oppure ".xml" (per la firma XAdES-BES).

- il software utilizzato per apporre la firma deve essere in grado di valorizzare il parametro "signing time", che riporta la data e l'ora, e che assume il significato di riferimento temporale.



# Controlli fase 1: notifica scarto




## Le tipologie di verifiche PRELIMINARI:

- 1.nomenclatura -> nomenclatura non corretta
- 2.unicità del documento trasmesso -> duplicazione fattura
- 3.dimensione file -> il file supera la dimensione max
- 4.integrità del documento -> es. firma non valida
- 5.autenticità e validità del certificato di firma -> es. certificato scaduto
- 6.conformità del formato -> es. riferimento temporale «non coerente»
- 7.validità del contenuto della fattura -> es. CF non valido



## Controlli fase 2: ricevute di consegna




- nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile il SdI invia al soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna;
- resta a carico del SdI l'onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione;



# Controlli fase 3: notifica

## ESEMPI rifiuto/accettazione/decorrenza termini

- 1. Dati emittente diversi da quelli inseriti nell'ordine
- 2. Fattura per importo errato
- 3. Aliquota IVA errata
- 4. Descrizione del servizio non coerente con il contratto
- 5. Spese non riconosciute
- 6. Assenza del CIG
- 7. ....



# Fatturazione elettronica alla P.A.: notifiche e messaggi

- 1. notifica di scarto: messaggio che SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso (file FatturaPA o file archivio) non abbia superato i controlli previsti (fase 1);**
- 2. ricevuta di consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per certificare l'avvenuta consegna al destinatario del file FatturaPA; oppure notifica di mancata consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file FatturaPA. È generalmente seguita da una ricevuta di consegna (fase 2);**
- 3. una notifica di esito: messaggio che il SdI inoltra al trasmittente contenente l'esito**
  - (=accettazione o rifiuto) segnalato dal destinatario nella notifica di esito committente (fase 3);**
- 4. una notifica di decorrenza termini: messaggio che il SdI invia sia al trasmittente sia al destinatario, trascorsi 15 giorni dalla data della prima comunicazione (ricevuta di consegna/mancata consegna) senza aver ricevuto l'esito del committente, per informare della decorrenza del periodo entro il quale il sistema accetta il messaggio notifica esito;**
- 5. notifica di file non recapitabile: messaggio che il SdI invia al trasmittente qualora, trascorsi 15 giorni dalla data della notifica di mancata consegna, non sia stato possibile recapitare in alcun modo il file FatturaPA al destinatario.**
  - LE NOTIFICHE E I MESSAGGI RICEVUTI DALLO SDI SONO OBBLIGATORIAMENTE DA INSERIRE NEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE ?**



# Fatturazione elettronica alla P.A.

(Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)

## **TERMINE 15 GIORNI > riconoscimento di debito ?**

**La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle pubbliche amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna (art. 2 c.4)**

**➤ Decorso il termine di 15 gg, senza accettazione/disconoscimento della fattura il SdI invia un messaggio di «decorrenza termini» alla PA e al fornitore**

*Decreto 55/2013 «La completezza dei dati relativi agli ordini e contratti contenuti nelle fatture consente una verifica immediata della coerenza delle informazioni e della regolarità del documento contabile e mette quindi in condizione gli uffici competenti di procedere con solerzia all'accettazione o al disconoscimento della fattura (così come indicato dall'art. 1988 \* codice civile)».*

*(\* ) art. 1988: «La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.»*

